Soluzioni
per il tuo lavoro



Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria con te - Decennale postuma per appalti pubblici

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Chiari e Comprensibili” del tavolo tecnico ANIA.

CGA NI08 - EDZ 11.2026

Data dell’ultimo aggiornamento del presente documento 21/10/2026

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,
GRAZIE per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Vittoria con te – Decennale postuma per appalti pubblici è il prodotto assicurativo per l'impresa che esegue lavori per enti pubblici e al termine deve sottoscrivere la polizza indennitaria e per responsabilità civile decennale, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 36/2023, articolo 117, comma 11).

Il prodotto è composto dalle tre garanzie previste dalla legge:
- Indennizzo per rovina e gravi difetti dell'opera;
- Rimborso spese per demolizione e sgombero;
- Responsabilità civile per danni a terzi.

Per agevolare la lettura e la comprensione della polizza (contratto), abbiamo predisposto Condizioni di Assicurazione suddivise in tre documenti, con il relativo glossario.

Nel documento "Sezione Indennitaria decennale" trovi le norme che regolano le prime due garanzie. Nella "Sezione Responsabilità Civile decennale" trovi le norme che regolano la terza garanzia. Nel documento "Il contratto dalla A alla Z", trovi infine le norme generali che regolano il contratto.

Per avere ulteriori informazioni sul prodotto, ti invitiamo a rivolgerti al tuo Intermediario di fiducia.

Quando diventi nostro Cliente, non acquisti solo una copertura assicurativa; puoi contare sul supporto e la consulenza di professionisti esperti del settore, in grado di assisterti per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente,

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All'interno delle Condizioni di Assicurazione trovi alcuni box di consultazione con la stessa grafica utilizzata per questo riquadro.

I box di consultazione sono degli spazi che hanno lo scopo di:
- **chiarire, anche con esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione;**
- **evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.**

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo tieni sempre in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Nelle Condizioni di Assicurazione trovi delle frasi evidenziate con uno sfondo pieno tono su tono.
Tali frasi indicano:
- oneri e obblighi di comportamento a tuo carico;
- nullità e decadenze del contratto;
- limitazioni all'operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

AREA RISERVATA DEDICATA AI CLIENTI DI VITTORIA.

Sul sito web di Vittoria Assicurazioni è presente un'Area Riservata dedicata solo ai Clienti.
L'accesso è libero e gratuito.

Puoi accedere all'Area Riservata anche con lo smartphone, scaricando gratuitamente l'App Myvittoria da AppStore o Google Play.

La registrazione al servizio permette di gestire la propria posizione assicurativa in modo facile e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Nell'area riservata puoi:

monitorare la polizza.		**gestire** i pagamenti e i rinnovi.	
pagare l'assicurazione on line.		**modificare**, sospendere la polizza.	
inviare documenti, scaricare moduli, chiedere assistenza.		**monitorare** premi e pratiche di sinistri.	

Registrarti all'area riservata è facile. Basta seguire questi semplici passaggi:
- clicca sul pulsante "Accedi";
- inserisci il PIN provvisorio, ricevuto via mail, SMS o tramite l'Intermediario, insieme al Codice Fiscale / P.IVA.
  Se ha smarrito il PIN provvisorio, puoi recuperarlo facilmente con la procedura "Password dimenticata? Clicca qui".

Se invece non hai mai ricevuto il PIN provvisorio oppure hai smarrito quello consegnato dall'Intermediario, puoi registrarti con un clic sul pulsante "Registrati" e poi inserisci i seguenti dati:
- Numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva;
- Codice Fiscale o Partita IVA;
- Numero di cellulare;
- Indirizzo e-mail valido.

Registrati subito all'Area Riservata e scopri il mondo dei servizi che Vittoria Assicurazioni ha pensato per te!

Indice

SEZIONE INDENNITARIA DECENNALE 4

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE 5

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 6

OGGETTO DEL CONTRATTO 8

1 - Cosa è assicurato? 8

1.1 - INDENNIZZO PER ROVINA E GRAVI DIFETTI DELL'OPERA 8

1.2 - RIMBORSO SPESE PER DEMOLIZIONE E SGOMBERO 8

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? 9

3 - Cosa NON è assicurato? 9

4 - Ci sono limiti di copertura? 9

4.1 - ESCLUSIONI 9

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI 10

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO 11

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? 12

5 - Gestione del sinistro 12

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 12

5.2 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 12

5.3 - MANDATO DEI PERITI 12

5.4 - DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI 13

5.5 - INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE NON RELATIVI A SALVATAGGIO 13

5.6 - ASSICURAZIONE PARZIALE - REGOLA PROPORZIONALE 13

5.7 - DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO 13

5.8 - INOPPONIBILITA' DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E SUCCESSIVI 14

5.9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 14

5.10 - CLAUSOLA DI REVISIONE 14

5.11 - TITOLARITA' DEI DIRITTI CHE DERIVANO DALLA POLIZZA 14

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 15

APPENDICE NORMATIVA 16

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE 19

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE 20

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 21

OGGETTO DEL CONTRATTO 22

1 - Cosa è assicurato? 22

1.1 - RISARCIMENTO PER R.C. DANNI A TERZI 22

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? 22

3 - Cosa NON è assicurato? 22

4 - Ci sono limiti di copertura? 22
4.1 - ESCLUSIONI 22
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI 23
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? 25
5 - Gestione del Sinistro 25
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 25
5.2 - ASSICURAZIONE PARZIALE – REGOLA PROPORZIONALE 25
5.3 - DIMINUZIONE DEL MASSIMALE A SEGUITO DI SINISTRO 25
5.4 - INOPPONIBILITÀ DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E SUCCESSIVI 26
5.5 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO 26
5.6 - CLAUSOLA DI REVISIONE 26
5.7 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE – SPESE DI RESISTENZA 26
5.8 - TITOLARITA' DEI DIRITTI CHE DERIVANO DALLA POLIZZA 26
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 27
APPENDICE NORMATIVA 28
IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z 29
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 30
IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z" 31
1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la società? 31
1.1 - DICHIARAZIONI INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 31
1.2 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI 31
2 - Come mi assicuro? 31
2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE 32
2.2 - ONERI FISCALI 32
2.3 - DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA 32
2.4 - FORO COMPETENTE 32
2.5 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 33
2.6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 33
APPENDICE NORMATIVA 34

Vittoria con te

Decennale Postuma per appalti pubblici

Sezione “INDENNITARIA DECENNALE”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie presenti in questa sezione (documento). I paragrafi successivi spiegano nel dettaglio il contenuto delle singole garanzie.

Garanzia	Tipo di garanzia
INDENNIZZO PER ROVINA E GRAVI DIFETTI DELL'OPERA	Base
RIMBORSO SPESE PER DEMOLIZIONE E SGOMBERO	Base

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*In questo documento trovi alcune parole scritte in "**grassetto minuscolo**". Il significato contrattuale di tali parole è quello che ti indichiamo di seguito.*

LE PARTI

- **Contraente**
  Persona, società o ente che sottoscrive (firma) la **polizza** e paga il **premio**.
  È il Cliente. Lo consideriamo come il lettore di questo documento e gli diamo del "tu", come negli altri documenti precontrattuali (DIP e DIP aggiuntivo).
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. È la società di assicurazioni che sottoscrive la **polizza** e paga l'**indennizzo**.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Assicurato**
  Le persone fisiche o giuridiche portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nelle condizioni di assicurazione.
- **Franchigia**
  Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È un importo espresso in euro.
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa.
- **Gravi difetti costruttivi**
  Difetti che:
  – colpiscono le **parti dell'opera che per propria natura hanno lunga durata;**
  – e compromettono in maniera certa e attuale la stabilità e l'agibilità dell'**opera** stessa. In entrambi i casi (stabilità e agibilità compromessa) è necessaria la dichiarazione di inagibilità emessa dall'Autorità competente.
- **Indennizzo**
  Somma che **Vittoria** deve pagare in caso di **sinistro**.
- **Opere**
  Le opere costruite, oggetto dell'appalto e descritte in **polizza**[(1)].
- **Parti dell'opera che per propria natura hanno lunga durata**
  Le parti strutturali dell'**opera**, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni (statiche o dinamiche). Sono quindi escluse le opere di completamento e finitura non destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni, per esempio:
  – pavimentazioni;
  – manti di copertura;
  – impermeabilizzazioni;
  – intonaci;
  – tramezzi;
  – opere di isolamento termico e acustico;
  – infissi;
  – basamenti per macchine;
  – impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici.
- **Polizza**
  Contratto che le **Parti** sottoscrivono. Prova la copertura assicurativa e regola i rapporti fra le **Parti**. Contiene gli elementi informativi e riepilogativi dell'assicurazione previsti dalla normativa sugli appalti pubblici[(2)].
- **Premio**
  Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Scoperto**
  Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro** È un valore espresso in percentuale del danno indennizzabile, con un importo minimo (in euro).
- **Sinistro**
  Evento dannoso per il quale **Vittoria** presta l'assicurazione in base alla **polizza**.
- **Somma assicurata**

Importo massimo complessivo dell'assicurazione, indicato in **polizza**. Deve avere i requisiti previsti dalla normativa sugli appalti pubblici[3].

- **Stazione Appaltante o Committente**
  Amministrazioni, enti e soggetti aggiudicatori degli appalti[4].

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

*Questa parte contiene e illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa sezione (documento).*

Le condizioni di assicurazione della **polizza** sono conformi allo "Schema Tipo" previsto dalla normativa sugli appalti pubblici[5].

1.1 - INDENNIZZO PER ROVINA E GRAVI DIFETTI DELL'OPERA

Vittoria indennizza il **Contraente** e il **Committente** in caso di danni materiali e diretti alle **opere**, causati da uno dei seguenti eventi:
- rovina totale o parziale dell'**opera**;
- **gravi difetti costruttivi**.

L'evento che provoca il danno deve avere entrambi i seguenti requisiti:
- deriva da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo;
- riguarda **parti dell'opera che per propria natura hanno lunga durata**.

L'assicurazione è valida se ci sono tutte le seguenti condizioni:
- **opera** realizzata:
  - secondo prescrizioni progettuali e ordini di servizio del Direttore dei lavori;
  - in piena osservanza di leggi, regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
- **opera** usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato dal **Contraente** in **polizza**;
- prima della decorrenza della **polizza**, il **Contraente** consegna **Vittoria** i seguenti documenti che fanno parte integrante della copertura assicurativa:
  - certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione, con dichiarazione di adempimento alle prescrizioni tecniche indicate nel certificato;
  - certificati di qualità dell'**opera** e dei materiali, se la normativa li prevede[6].

Vittoria rindennizza (paga) con i limiti indicati nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

Somma assicurata
In base alla normativa sugli appalti pubblici:
- la **somma assicurata** indicata in **polizza** deve corrispondere alla spesa necessaria al momento del **sinistro** per la ricostruzione a nuovo delle **opere** realizzate, escluso solo il valore dell'area[7];
- **Vittoria** rivaluta la **somma assicurata** a ogni ricorrenza annuale, in base agli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione, con il massimo del 5% (cinque per cento) annuo[8].

Validità territoriale
L'assicurazione vale per **opere** realizzate:
- nel territorio della Repubblica Italiana;
- o all'estero, solo nei seguenti casi:
  - contratti eseguiti all'estero, nell'ambito di attuazione della legge sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo[9];
  - immobili all'estero a uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.

1.2 - RIMBORSO SPESE PER DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Questa **garanzia** opera in caso di **sinistro** indennizzabile con la precedente **garanzia** *"INDENNIZZO PER ROVINA E GRAVI DIFETTI DELL'OPERA"*.

Vittoria rimborsa le seguenti spese necessarie per:
- demolire;
- sgomberare;
- trasportare alla discarica autorizzata più vicina e disponibile;
- smaltire;

i residui delle **opere** assicurate.

Vittoria rimborsa entro la **somma assicurata**, con i limiti indicati nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

In base alla normativa sugli appalti pubblici, **Vittoria** rivaluta la **somma assicurata** a ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza indicata in **polizza**, in base degli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione, con il massimo del 5% (cinque per cento)[10].

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Non ci sono opzioni o personalizzazioni.

3 - Cosa NON è assicurato?

Non sono assicurate le imprese appaltatrici con sede fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

Non sono assicurate le **opere**:

- il cui costo di realizzazione è inferiore al doppio della soglia prevista dal Codice degli appalti[(11)];
- o realizzate fuori del territorio della Repubblica Italiana. Questa esclusione non vale nei seguenti casi:
  - contratti eseguiti all'estero nell'ambito di attuazione della legge sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo[(12)];
  - immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio le informazioni relative a:

- *eventi per i quali la **garanzia** non vale;*
- ***franchigie** e **scoperti**;*
- *limiti di **indennizzo**.*

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non indennizza:

- penalità;
- danni da mancato godimento (anche parziale) delle **opere** assicurate;
- danni da mancato lucro e ogni tipo di danno indiretto; per esempio: quelli che derivano da interruzioni o sospensioni (anche parziali) di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che sono:
  - conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;
  - o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- perdite o danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- danni provocati o agevolati da dolo del **Contraente**, della **Stazione Appaltante**, dell'utente dell'**opera** e delle persone del cui fatto i suddetti soggetti devono rispondere;
- danni che in base alla comune esperienza tecnica sono conseguenza quasi certa di un fatto o evento che il **Contraente**, la **Stazione Appaltante** o suoi preposti o l'utente dell'**opera** possono conoscere per effetto di:
  - **sinistri** avvenuti in precedenza;
  - o notificazioni ricevute da terzi;
- vizi palesi dell'**opera** o i vizi occulti, se noti alla **Stazione Appaltante** prima della decorrenza della **polizza**;
- difetti di rendimento delle opere assicurate;
- danni che accadono in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, che provengono da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. L'esclusione non vale se il **Contraente** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con questi eventi;
- danni che derivano (in modo diretto o indiretto) o sono connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- danni che accadono oltre la scadenza della copertura assicurativa o denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa;
- danni accaduti durante il periodo di copertura, se derivano da cause che risalgono ad epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione;
- danni che derivano da modifiche delle opere, eseguite dopo il collaudo provvisorio e che alterano le parti strutturali;
- danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio o fenomeno elettrico. L'esclusione non vale se questi danni derivano da difetti di costruzione, errore del progetto esecutivo, **gravi difetti costruttivi**, relativi a **parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata**;
- danni da azioni di terzi. Sono i danni che derivano da qualsiasi atto (volontario o involontario, diretto o indiretto) compiuto da persone del cui fatto il **Committente** o chi esegue i lavori non deve

rispondere per legge, per esempio:
  - atti di guerra (anche civile), guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere;
  - requisizione, nazionalizzazione;
  - distruzione o danno per ordine, disposizione di qualsiasi Autorità (di diritto o di fatto);
  - sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere;
  - sommossa, tumulto popolare, in cui rientrano gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
  - atti vandalici o dolosi;
  - furto e rapina;
  - urto di autoveicoli, aeromobili e natanti;
- danni da forza maggiore. Sono i danni da eventi naturali, come: terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili;
- danni da normale assestamento;
- costi di manutenzione (ordinaria o straordinaria) e i danni da mancata o insufficiente manutenzione;
- danni provocati da colpa grave dell'**Assicurato**, dell'utente dell'**opera** o di persone di cui essi rispondono;
- spese per la ricerca della parte difettosa dell'**opera** che ha causato il danno. Questa esclusione non vale in caso di specifica inclusione richiesta dalla **Stazione Appaltante**;
- danni dovuti a carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto;

Inoltre, l'assicurazione esclude i seguenti danni in caso di ristrutturazione:
- danni a opere, impianti, basamenti di macchinari circostanti, adiacenti o già esistenti;
- danni che hanno origine al di fuori delle **opere** assicurate e che le hanno coinvolte di conseguenza.

Esclusione del rischio cyber

L'assicurazione esclude inoltre i danni (patrimoniali, materiali, immateriali, diretti o indiretti) che derivano in tutto o in parte da:
- perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- indisponibilità di dati;
- malfunzionamento di hardware, software, circuiti integrati;
- interruzione di esercizio causata in modo diretto da danni o eventi indicati ai tre punti precedenti;
- utilizzo di criptovalute;
- violazione (anche senza intenzione) dei diritti di proprietà intellettuale (per es.: marchio, diritto d'autore, brevetto), per i danni causati da modifica o alterazione dei programmi, dovuti a:
  - uso di Internet o Intranet;
  - trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
  - virus informatici o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
  - uso di indirizzi Internet, siti web o intranet;
  - qualunque funzionamento o malfunzionamento di Internet o connessione a indirizzi Internet, siti-web o Intranet;
- violazione della privacy e dei dati;
- violazione del sistema informatico.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

L'assicurazione prevede l'applicazione di **franchigie** e **scoperti** indicati in **polizza**.

Vittoria paga al danneggiato l'intero importo del danno. Dopo il pagamento, **Vittoria** può agire in rivalsa nei confronti dell'**Assicurato** e del **Contraente** per l'importo della **franchigia** e dello **scoperto**.

Esempio di applicazione della franchigia
- **Franchigia = € 5.000;**
- **Danno = € 100.000;**
- **Importo pagato al danneggiato = € 100.000;**
- **Rivalsa nei confronti dell'Assicurato = € 5.000.**

Esempio di applicazione dello scoperto
- **Scoperto = 10% con il minimo di € 1.000;**
- **Danno = € 100.000;**
- **Importo pagato al danneggiato = € 100.000;**
- **Rivalsa nel confronti dell'Assicurato = € 10.000 (10% di € 100.000).**

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

L'assicurazione prevede un limite di **indennizzo**(13), indicato in **polizza**.

Il limite è complessivo, vale per uno o più **sinistri** che accadono nell'intero periodo di efficacia della copertura assicurativa.

Vittoria non indennizza (non paga) un importo maggiore del limite, ad eccezione dei casi previsti dal Codice Civile per le spese di salvataggio(14).

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del sinistro

*Gli articoli che seguono contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.*

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro**, il **Contraente** o la **Stazione Appaltante** deve:
- comunicare subito il fatto a **Vittoria**, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata;
- inviare al più presto a **Vittoria** un dettagliato rapporto scritto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata;
- fornire a **Vittoria** e ai suoi mandatari tutte le informazioni, documenti e prove richiesti;
- provvedere a limitare il danno, per quanto possibile;
- adottare le misure necessarie a evitare la ripetizione del danno;
- conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate, per eventuali controlli.

La **Stazione Appaltante** può iniziare a rimpiazzare, ripristinare, ricostruire i beni danneggiati solo dopo l'ispezione dei beni da parte dell'incaricato di **Vittoria**. Questa limitazione non vale nei seguenti casi:
- se **Vittoria** non esegue l'ispezione entro 8 (otto) giorni dalla comunicazione del **sinistro**. In questo caso, la **Stazione Appaltante** può prendere tutte le misure necessarie. Resta valido quanto indicato all'articolo 5.5 *"INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE NON RELATIVI A SALVATAGGIO"*;
- se gli interventi (di rimpiazzo, ripristino, ricostruzione dei beni danneggiati) sono necessari alla **Stazione Appaltante** per continuare a svolgere la propria attività o esercizio.

Il **Contraente** o la **Stazione Appaltante** è responsabile di ogni pregiudizio che deriva dal non osservare i suddetti obblighi.

Inoltre, il **Contraente** o la **Stazione Appaltante** perde il diritto all'**indennizzo** se:
- giustifica l'ammontare del danno con documenti non veritieri o mezzi fraudolenti;
- o manomette o altera con dolo le tracce e le parti danneggiate del **sinistro**.

5.2 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

Vittoria (o un suo perito incaricato) e la **Stazione Appaltante** (o una sua persona incaricata) possono concordare il valore del danno in modo diretto.

Se una delle due parti lo richiede, le parti affidano a due periti la valutazione del danno. In questo caso, ciascuna parte nomina il proprio perito con apposito atto unico.

In entrambi i casi, il perito è impegnato a consegnare gli atti conclusivi della perizia entro 90 (novanta) giorni da quando riceve dalla **Stazione Appaltante** tutti i documenti richiesti relativi al **sinistro**, salvo proroga concessa dalle parti.

I due periti ne nominano un terzo:
- se sono in disaccordo e una volta decorso il termine sopra indicato;
- o in qualsiasi momento, su richiesta di uno di loro.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Su richiesta dei periti, altre persone possono aiutare i periti e partecipare alle operazioni peritali, ma non possono votare per decidere. Se una parte non nomina il proprio perito o i periti non concordano sulla nomina del terzo, è il Presidente del tribunale nella cui giurisdizione avviene il **sinistro** che nomina i periti su richiesta di una delle due parti.

Ciascuna delle parti paga le spese del proprio perito. Quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.3 - MANDATO DEI PERITI

I periti:
a) verificano l'esistenza, la qualità e la quantità delle **opere** assicurate;
b) determinano il valore che le **opere** assicurate hanno al momento del **sinistro** in base ai criteri di valutazione indicati dell'articolo 5.4 *"DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI"*;
c) stimano e liquidano il danno e le spese di salvataggio.

I periti:

- non hanno l'obbligo di seguire le procedure formali tipiche del sistema giudiziario;
- riportano in un verbale i risultati delle operazioni peritali e allegano le stime nel dettaglio. Ciascuna parte riceve dai periti una copia del verbale.

La perizia collegiale vale anche se uno dei tre periti non la firma. In questo caso, gli altri due periti devono riportare nel verbale tale fatto.

I risultati delle valutazioni di dui ai punti b) e c) sono validi per le entrambe le parti. Le parti rinunciano ad ogni impugnativa, ad eccezione dei casi di: dolo; errore; violenza; violazione dei patti contrattuali.

5.4 - DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

In base alla normativa sugli appalti pubblici , **Vittoria** stima i seguenti importi:
a) spesa necessaria al momento del **sinistro** per ricostruire a nuovo le **opere** oggetto del collaudo, escluso solo il valore dell'area;
b) spesa necessaria al momento del **sinistro** per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle danneggiate;
c) valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno è pari alla differenza tra gli importi b) e c). L'ammontare del danno non potrà comunque superare i seguenti importi indicati in **polizza**:
- **somma assicurata** per le **opere**;
- limite di **indennizzo**.

Una volta accertata la risarcibilità e l'entità del **sinistro**, **Vittoria** paga a favore del **Committente** non appena questo lo richiede. Non occorrono consensi ed autorizzazioni. **Vittoria** paga anche in pendenza dell'accertamento di responsabilità.

5.5 - INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE NON RELATIVI A SALVATAGGIO

Vittoria indennizza i costi di interventi provvisori a seguito di **sinistro** solo se sono parte di quelli definitivi e non aumentano il costo complessivo del **sinistro**.
Vittoria non indennizza altri costi relativi a modifiche e spese per localizzare il danno, salvo i costi di salvataggio[15].

5.6 - ASSICURAZIONE PARZIALE - REGOLA PROPORZIONALE

Al momento del **sinistro**, **Vittoria** verifica se l'importo assicurato corrisponde alla somma da assicurare in base alla normativa sugli appalti pubblici (spesa necessaria per ricostruire a nuovo le **opere** assicurate, escluso il valore dell'area), come indicato all'articolo 1.1 *"INDENNIZZO PER ROVINA E GRAVI DIFETTI DELL'OPERA"*.

Se l'importo assicurato copre solo parte della somma da assicurare, **Vittoria** indennizza tutti i danni della presente sezione solo in proporzione alla suddetta parte.

Esempio di applicazione della "regola proporzionale"
- **Danno = € 10.000**
- **Scoperto 10%**
- **Importo assicurato al momento del sinistro (rivalutato in base all'indice ISTAT) = € 200.000**
- **Valore dell'opera stimato al momento del sinistro = € 250.000;**
- **Danno indennizzabile = (€ 200.000/€ 250.000) x € 10.000 = € 8.000.**
- **Scoperto = (€8.000 x 10%) = € 800**
- **Risarcimento = (€8.000 – € 800) = € 7.200**

5.7 - DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di **sinistro**, **Vittoria** riduce le **somme assicurate** con effetto immediato e fino al termine della

copertura assicurativa decennale.

La riduzione è pari all'importo del danno indennizzabile, al netto di eventuali **franchigie** o **scoperti**. Non c'è restituzione del **premio**.

Puoi richiedere il reintegro delle **somme assicurate**. In questo caso, **Vittoria** concede il reintegro e richiede un **premio**, fino a un massimo di 5 (cinque) volte l'entità del **premio** iniziale relativa all'entità della somma da reintegrare.

Quanto indicato in questo articolo non opera ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta da **Vittoria** in caso di **sinistro**, anche in assenza di reintegro.

5.8 - INOPPONIBILITA' DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E SUCCESSIVI

Le pratiche iniziate da **Vittoria** per la rilevazione del danno, la liquidazione o il pagamento dell'**indennizzo** non pregiudicano le ragioni di **Vittoria** per: comminatorie; decadenze; riserve; altri diritti, la cui applicabilità è in qualunque momento riconosciuta.

5.9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:
- verifica l'operatività della **garanzia**;
- riceve la necessaria documentazione;
- quantifica e concorda il danno;
- nei 30 (trenta) giorni successivi, paga l'**indennizzo** alla **Stazione Appaltante** (con il consenso del **Contraente**).

Vittoria paga l'**indennizzo** al lordo di **franchigia** e **scoperto**.

L'importo della **franchigia** e dello **scoperto** (con il relativo minimo o massimo) sono a carico del **Contraente**.

5.10 - CLAUSOLA DI REVISIONE

Questa clausola vale quando l'importo dei **sinistri** definiti e pagati durante il periodo di efficacia dell'assicurazione supera il 10% (dieci per cento) della **somma assicurata** per la **garanzia** *"INDENNIZZO PER DANNI ALLE OPERE"*. In questo caso **Vittoria** può richiedere al **Contraente** una integrazione del **premio** originario, fino a un massimo complessivo pari a 5 (cinque) volte il **premio** originario.

5.11 - TITOLARITA' DEI DIRITTI CHE DERIVANO DALLA POLIZZA

Solo **Vittoria** e la **Stazione Appaltante** possono esercitare le azioni, le ragioni e i diritti che derivano dalla **polizza**.
In particolare, la **Stazione Appaltante** deve compiere gli atti necessari per permettere a **Vittoria** di accertare e pagare i danni.
Vittoria paga l'**indennizzo** ai titolari dell'interesse assicurato o ad altri, con il consenso dei titolari.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Fare il possibile per evitare e diminuire il danno; Conservare le tracce e i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno.	Avvisare del **sinistro** l'Agenzia che gestisce **polizza**, o **Vittoria**.	Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto uno stato particolareggiato delle altre cose che esistono al momento del **sinistro**. Mettere a disposizione di **Vittoria** o dei periti qualsiasi documento che si può richiedere ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture).

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) ai sensi del D.M. Sviluppo economico n. 193/2022 – All. A – Schemi Tipo – Definizioni
dd) «Opere»: le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica.

(2) ai sensi del D.M. Sviluppo economico n. 193/2022 – All. A – Schemi Tipo - Definizioni
oo) «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria o Assicurazione, che riporta, in relazione alla prima, gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante e, in relazione alla seconda, gli elementi informativi e riepilogativi dell' Assicurazione stessa.

(3) D.M. Sviluppo economico n. 193/2022 – All. A - Schema Tipo 2.4
Art. 4 – Somma assicurata
1. La somma assicurata, riportata nella Scheda Tecnica, deve essere pari alla spesa necessaria, al momento del sinistro, per la ricostruzione a nuovo delle opere realizzate escludendo il solo valore dell'area.
2. Ai fini di cui al primo comma, le somme assicurate si intendono automaticamente rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza, sulla base degli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione con il massimo del 5%.

(4) I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o) del D.lgs n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici.
Articolo 3 - Definizioni
Ai fini del presente codice si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
(omissis)
e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici ne imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:
2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;
2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;
2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;
f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte IV, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonchè i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alla citata parte IV;
g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice;
(omissis)
o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g).

(5) D.M. Sviluppo economico n. 193/2022 – All. A – Schema Tipo 2.4.
Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale.
(omissis)

(6) Ai sensi dell'art. 102, comma 8, del D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 236 del DPR n. 207/2010.
Articolo 102 – Collaudo
(omissis)
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonchè i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16.
Articolo 236 - Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica
1. Ai fini dell'articolo 141, comma 6, del codice, sono definiti:
a) lavori di particolare complessità tecnica: quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza;
b) lavori di grande rilevanza economica: quelli di importo superiore a 25 milioni di euro.
2. Per i lavori di cui al comma 1 il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.

(7) D.M. Sviluppo economico n. 193/2022 – All. A - Schema tipo 2.4
Art. 4. Somma assicurata
1. La somma assicurata, riportata nella Scheda Tecnica, deve essere pari alla spesa necessaria, al momento del sinistro, per la ricostruzione a nuovo delle opere realizzate escludendo il solo valore dell'area.
2. Ai fini di cui al primo comma, le somme assicurate si intendono automaticamente rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza, sulla base degli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione con il massimo del 5%.

(8) D.M. Sviluppo economico n. 193/2022 – All. A - Schema tipo 2.4
Art. 4. - Somma assicurata
1. La somma assicurata, riportata nella Scheda Tecnica, deve essere pari alla spesa necessaria, al momento del sinistro, per la ricostruzione a nuovo delle opere realizzate escludendo il solo valore dell'area.
2. Ai fini di cui al primo comma, le somme assicurate si intendono automaticamente rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza, sulla base degli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione con il massimo del 5%.

(9) Legge n. 49/1987 - Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(10) D.M. Sviluppo economico n. 193/2022 – All. A - Schema tipo 2.4
Art. 4 – Somma assicurata
1. La somma assicurata, riportata nella Scheda Tecnica, deve essere pari alla spesa necessaria, al momento del sinistro, per la ricostruzione a nuovo delle opere realizzate escludendo il solo valore dell'area.
2. Ai fini di cui al primo comma, le somme assicurate si intendono automaticamente rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza, sulla base degli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione con il massimo del 5%.

(11) D.lgs. n.36/2023 - Art. 14 - Soglie di rilevanza europea
1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

(12) Legge n. 49/1987 - Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(13) Ai sensi dell'Art. 117, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici
Art. 117 – Garanzie definitive
(omissis)
11. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

(14) Codice Civile – Articolo 1914 – Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

(15) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Vittoria con te

Decennale Postuma per appalti pubblici

Sezione “RESPONSABILITA' CIVILE”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie presenti in questa sezione (documento). I paragrafi successivi spiegano nel dettaglio il contenuto delle singole garanzie.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento
RISARCIMENTO PER R.C. DANNI A TERZI	Base	Sempre insieme alle garanzie della sezione “Indennitaria decennale”

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*In questo documento trovi alcune parole scritte in "**grassetto minuscolo**". Il significato contrattuale di tali parole è quello che ti indichiamo di seguito.*

LE PARTI

- **Contraente**
  Persona, società o ente che sottoscrive (firma) la **polizza** e paga il **premio**.
  È il Cliente. Lo consideriamo come il lettore di questo documento e gli diamo del "tu", come negli altri documenti precontrattuali (DIP e DIP aggiuntivo).
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. È la società di assicurazioni che sottoscrive la **polizza** e paga l'**indennizzo**.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO.

- **Assicurato**
  Le persone fisiche o giuridiche portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nelle condizioni di assicurazione.
- **Franchigia**
  Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È un importo espresso in euro.
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa.
- **Massimale**
  Il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese, per uno o più **sinistri** che possono accadere nell'intero periodo della copertura assicurativa. Le spese relative alle vertenze e alle spese legali (spese giudiziali) si aggiungono al **massimale** nella misura prevista dal Codice civile[1].
- **Opere**
  Le opere costruite, oggetto dell'appalto e descritte in **polizza**[2].
- **Polizza**
  Contratto che le **Parti** sottoscrivono. Prova la copertura assicurativa e regola i rapporti fra le **Parti**. Contiene gli elementi informativi e riepilogativi dell'assicurazione previsti dalla normativa sugli appalti pubblici[3].
- **Premio**
  Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Risarcimento**
  Somma che **Vittoria** deve pagare in caso di **sinistro**.
- **Scoperto**
  Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È un valore espresso in percentuale del danno indennizzabile, con un importo minimo (in euro).
- **Sinistro**
  Evento dannoso per il quale **Vittoria** presta l'assicurazione in base alla **polizza**.
- **Stazione Appaltante o Committente**
  Amministrazioni, enti e soggetti aggiudicatori degli appalti[4].

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

*Questa parte contiene e illustra nel dettaglio la **garanzia** di questa **sezione**. La **garanzia** è valida solo se **Vittoria** la indica in **polizza**.*

Le condizioni di assicurazione della **polizza** sono conformi allo "Schema Tipo" previsto dalla normativa sugli appalti pubblici[5].

1.1 - RISARCIMENTO PER R.C. DANNI A TERZI

Questa **garanzia** opera solo a seguito di un **sinistro** indennizzabile con la **garanzia** "*INDENNIZZO PER DANNI ALLE OPERE*" (sezione "*Indennitaria decennale*").

L'assicurazione copre la responsabilità civile dell'**Assicurato** se causa in modo involontario i seguenti danni a terzi:
- morte;
- lesioni personali;
- danni a cose.

Nei suddetti casi, **Vittoria** risarcisce le somme che l'**Assicurato** deve pagare a terzi per:
- capitale;
- interessi;
- spese.

Vittoria risarcisce entro il **massimale**[6] indicato in **polizza**, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

Validità territoriale
L'assicurazione vale per **opere** realizzate:
- nel territorio della Repubblica Italiana;
- o all'estero, solo nei seguenti casi:
  - contratti eseguiti all'estero, nell'ambito di attuazione della legge sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo[7];
  - immobili all'estero a uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Non ci sono opzioni o personalizzazioni.

3 - Cosa NON è assicurato?

Se il **Contraente**:
- è una persona fisica, l'assicurazione non considera terzi (quindi la copertura assicurativa esclude): il coniuge, i genitori, i figli del **Contraente** e qualsiasi altro parente o affine che convive con lui;
- non è una persona fisica, l'assicurazione non considera terzi: il legale rappresentante; il socio a responsabilità illimitata; l'amministratore e le persone che con questi sono in uno dei rapporti di cui al punto precedente;

Inoltre, l'assicurazione non considera terzi le società che rispetto all'Assicurato o al Contraente, sono qualificabili come: controllanti, controllate o collegate[8]. L'assicurazione esclude anche gli amministratori di queste società.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio le informazioni relative a:
- *eventi per i quali la **garanzia** non vale;*
- ***franchigie** e **scoperti**;*

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera se i danni a terzi non sono a seguito di **sinistro** indennizzabile con la **garanzia** "*INDENNIZZO PER ROVINA E GRAVI DIFETTI DELL'OPERA*".

Inoltre, l'assicurazione non indennizza:
- penalità;
- danni da mancato godimento (anche parziale) delle **opere** assicurate;
- danni da mancato lucro e ogni tipo di danno indiretto; per esempio: quelli che derivano da

interruzioni o sospensioni (anche parziali) di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che sono:
  - conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;
  - o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- perdite o danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- danni provocati o agevolati da dolo del **Contraente**, del **Committente**, dell'utente dell'**opera** e delle persone del cui fatto i suddetti soggetti devono rispondere;
- danni che in base alla comune esperienza tecnica sono conseguenza quasi certa di un fatto o evento che il **Contraente**, la **Stazione Appaltante** o suoi preposti o l'utente dell'**opera** possono conoscere per effetto di:
  - **sinistri** avvenuti in precedenza;
  - o notificazioni ricevute da terzi;
- vizi palesi dell'**opera** o i vizi occulti, se noti alla **Stazione Appaltante** prima della decorrenza della **polizza**;
- difetti di rendimento delle opere assicurate;
- danni che accadono in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, che provengono da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. L'esclusione non vale se il **Contraente** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con questi eventi;
- danni che derivano (in modo diretto o indiretto) o sono connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- danni che accadono oltre la scadenza della copertura assicurativa o denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa;
- danni accaduti durante il periodo di copertura, se derivano da cause che risalgono a epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione;
- danni a **opere** assicurate o assicurabili in base alla **garanzia** *"INDENNIZZO PER ROVINA E GRAVI DIFETTI DELL'OPERA"* della sezione "*Indennitaria decennale*";
- danni da inquinamento (di qualsiasi tipo e per qualsiasi causa);
- danni da interruzione, riduzione o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
- danni da alterazione delle caratteristiche o impoverimento di:
  - falde acquifere;
  - giacimenti minerari;
  - o quanto in genere è nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento.

Esclusione del rischio cyber

L'assicurazione esclude inoltre i danni (patrimoniali, materiali, immateriali, diretti o indiretti) che derivano in tutto o in parte da:
- perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- indisponibilità di dati;
- malfunzionamento di hardware, software, circuiti integrati;
- interruzione di esercizio causata in modo diretto da danni o eventi indicati ai tre punti precedenti;
- utilizzo di criptovalute;
- violazione (anche senza intenzione) dei diritti di proprietà intellettuale (per es.: marchio, diritto d'autore, brevetto), per i danni causati da modifica o alterazione dei programmi, dovuti a:
  - uso di Internet o Intranet;
  - trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
  - virus informatici o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
  - uso di indirizzi Internet, siti web o intranet;
  - qualunque funzionamento o malfunzionamento di Internet o connessione a indirizzi Internet, siti-web o Intranet.
- violazione della privacy e dei dati;
- violazione del sistema informatico.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

L'assicurazione prevede l'applicazione di **franchigie** e **scoperti** indicati in **polizza**.

Vittoria paga al danneggiato l'intero importo del danno. Dopo il pagamento, **Vittoria** può agire in rivalsa nei confronti dell'**Assicurato** e del **Contraente** per l'importo della **franchigia** e dello **scoperto**.

Esempio di applicazione della franchigia

- **Franchigia = € 5.000;**
- **Danno = € 100.000;**
- **Importo pagato al danneggiato = € 100.000;**
- **Rivalsa nei confronti dell'Assicurato = € 5.000.**

Esempio di applicazione dello scoperto

- **Scoperto = 10% con il minimo di € 1.000;**
- **Danno = € 100.000;**
- **Importo pagato al danneggiato = € 100.000;**
- **Rivalsa nel confronti dell'Assicurato = € 10.000 (10% di € 100.000).**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

*Gli articoli che seguono contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.*

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro**, il **Contraente** o la **Stazione Appaltante** deve:

- inviare una denuncia a **Vittoria**, entro 48 (quarantotto) ore dal fatto o da quando ne ha conoscenza. La denuncia deve indicare:
  - data e luogo dell'evento;
  - descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi.
- fornire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti, gli eventuali atti giudiziari e le prove utili alla difesa;
- evitare qualunque riconoscimento di responsabilità;
- agire per un componimento amichevole della controversia, se **Vittoria** lo richiede;

Il **Contraente** o la **Stazione Appaltante** è responsabile di ogni pregiudizio che deriva dal non osservare i suddetti obblighi.

Inoltre, il **Contraente** o la **Stazione Appaltante** perde il diritto al **risarcimento** se:

- giustifica l'ammontare del danno con documenti non veritieri o mezzi fraudolenti;
- o manomette o altera con dolo le tracce e le parti danneggiate del **sinistro**.

5.2 - ASSICURAZIONE PARZIALE – REGOLA PROPORZIONALE

Al momento del **sinistro**, **Vittoria** verifica se l'importo assicurato per la **garanzia** "*INDENNIZZO PER ROVINA E GRAVI DIFETTI DELL'OPERA*" della sezione "*Indennitaria decennale*" corrisponde alla somma da assicurare in base alla normativa sugli appalti pubblici (spesa necessaria per ricostruire a nuovo le opere assicurate, escluso il valore dell'area), come indicato all'articolo 1.1 "*INDENNIZZO PER ROVINA E GRAVI DIFETTI DELL'OPERA*" della suddetta sezione.

Se l'importo assicurato copre solo parte della somma da assicurare, **Vittoria** risarcisce i danni della presente sezione "Responsabilità Civile decennale" solo in proporzione alla suddetta parte.

Esempio di applicazione della "regola proporzionale"

- **Danno a terzi= € 10.000**
- **Scoperto 10%**
- **Importo assicurato al momento del sinistro (rivalutato in base all'indice ISTAT) = € 200.000**
- **Valore dell'opera stimato al momento del sinistro = € 250.000;**
- **Danno indennizzabile = (€ 200.000/€ 250.000) x € 10.000 = € 8.000.**
- **Scoperto = (€8.000 x 10%) = € 800**
- **Risarcimento = (€8.000 – € 800) = € 7.200**

5.3 - DIMINUZIONE DEL MASSIMALE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di **sinistro**, **Vittoria** riduce il **massimale** con effetto immediato e fino al termine della copertura assicurativa decennale.

La riduzione è pari all'importo del danno risarcibile, al netto di eventuali **franchigie** o **scoperti**. Non c'è restituzione del **premio**.

Puoi richiedere il reintegro del **massimale**. In questo caso, **Vittoria** concede il reintegro e richiede un **premio**, fino a un massimo di 5 (cinque) volte l'entità del **premio** iniziale relativa all'entità del **massimale** da reintegrare.

Quanto indicato in questo articolo non opera ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta da **Vittoria** in caso di **sinistro**, anche in assenza di reintegro.

5.4 - INOPPONIBILITÀ DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E SUCCESSIVI

Le pratiche iniziate da **Vittoria** per la rilevazione del danno, la liquidazione o il pagamento del **risarcimento** non pregiudicano le ragioni di **Vittoria** per: comminatorie; decadenze; riserve; altri diritti, la cui applicabilità è in qualunque momento riconosciuta.

5.5 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Vittoria:
- verifica l'operatività della **garanzia**;
- accerta la legittimazione del danneggiato o di chi per esso;
- riceve la necessaria documentazione;
- quantifica e concorda il danno;
- nei 30 (trenta) giorni successivi paga il **risarcimento** al terzo danneggiato, al lordo di **franchigia** e **scoperto**.

L'importo della **franchigia** e dello **scoperto** (con il relativo minimo o massimo) sono a carico del **Contraente**.

5.6 - CLAUSOLA DI REVISIONE

Questa clausola vale quando l'importo dei **sinistri** definiti e pagati durante il periodo di efficacia dell'assicurazione supera il 10% (dieci per cento) della **somma assicurata** per la **garanzia** *"INDENNIZZO PER DANNI ALLE OPERE"*. In questo caso **Vittoria** può richiedere al **Contraente** una integrazione del **premio** originario, fino a un massimo complessivo pari a 5 (cinque) volte il **premio** originario.

5.7 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE – SPESE DI RESISTENZA

In caso di vertenze, **Vittoria**:
- assume la gestione delle stesse, in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale a nome dell'**Assicurato**, fino a quando ne ha interesse;
- designa legali e tecnici, se necessario;
- esercita tutti i diritti e azioni che spettano all'**Assicurato**.

Vittoria paga le spese per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite pari a un quarto del massimale indicato in **polizza** per il tipo di danno oggetto di richiesta.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il **massimale**, **Vittoria** ripartisce le spese in proporzione al rispettivo interesse (di **Vittoria** e dell'**Assicurato**).

Vittoria non indennizza:
- le spese che l'**Assicurato** paga per legali e tecnici che **Vittoria** non designa;
- multe, ammende, spese di giustizia penale.

5.8 - TITOLARITA' DEI DIRITTI CHE DERIVANO DALLA POLIZZA

Solo Vittoria e la **Stazione Appaltante** possono esercitare le azioni, le ragioni e i diritti che derivano dalla **polizza**.
In particolare, la **Stazione Appaltante** deve compiere gli atti necessari per permettere a **Vittoria** di accertare e pagare i danni.
Vittoria paga il **risarcimento** ai titolari dell'interesse assicurato o ad altri, con il consenso dei titolari.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Entro 48 ore, avvisare del **sinistro Vittoria** o l'Agenzia che gestisce la **polizza**.	Riportare nella denuncia: • la data del **sinistro**; • la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze; • la generalità dei danneggiati e di eventuali testimoni. Alla denuncia allegare: • la copia della richiesta di **risarcimento** fatta dal terzo danneggiato • qualunque atto giudiziario notificato.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) Codice civile - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(2) ai sensi del D.M. Sviluppo economico n. 193/2022 – All. A – Schemi Tipo – Definizione dd)

(3) ai sensi del D.M. Sviluppo economico n. 193/2022 – All. A – Schemi Tipo - Definizione oo)

(4) I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o) del D.lgs n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici.

(5) D.M. Sviluppo economico n. 193/2022 – All. A – Schema Tipo 2.4.

(6) D.M. Sviluppo economico n. 193/2022 – Allegato A - Schema Tipo 2.4 – Art. 12
Art. 12. Massimale per la responsabilità civile verso terzi
1. Ai sensi dell'art. 103, comma 8, ultimo periodo, del Codice, il massimale, indicato nella scheda tecnica, per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, per uno o più sinistri che possono verificarsi durante l'efficacia della copertura assicurativa, deve essere pari al 5% del valore delle opere realizzate, con un minimo di 500.000 euro e un massimo di 5.000.000 di euro.

(7) Legge n. 49/1987 - Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(8) Codice Civile - Art. 2359 – Società controllate e collegate
Costituiscono società controllate quelle in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante, oppure esercita il controllo in forza di specifici vincoli contrattuali.
Ai fini dell'accertamento del controllo, la norma considera anche i voti spettanti a società controllate, fiduciarie o a persone interposte, con esclusione dei voti esercitati per conto di terzi.
Sono invece società collegate quelle sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, presunta quando la partecipazione raggiunge almeno un quinto dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero un decimo nel caso di società con azioni quotate.

Vittoria con te

Decennale Postuma per appalti pubblici

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*In questo documento trovi alcune parole scritte in "**grassetto minuscolo**". Il significato contrattuale di tali parole è quello che ti indichiamo di seguito.*

LE PARTI

- **Contraente**
  Persona, società o ente che sottoscrive (firma) la **polizza** e paga il **premio**.
  È il Cliente. Lo consideriamo come il lettore di questo documento e gli diamo del "tu", come negli altri documenti precontrattuali (DIP e DIP aggiuntivo).
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. È la società di assicurazioni che sottoscrive la **polizza** e paga l'**indennizzo**.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Assicurato**
  Le persone fisiche o giuridiche portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nelle condizioni di assicurazione.
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa.
- **Indennizzo**
  Somma che **Vittoria** deve pagare in caso di **sinistro**.
- **Opere**
  Le opere costruite, oggetto dell'appalto e descritte in **polizza**[(1)].
- **Polizza**
  Contratto che le **Parti** sottoscrivono. Prova la copertura assicurativa e regola i rapporti fra le **Parti**. Contiene gli elementi informativi e riepilogativi dell'assicurazione previsti dalla normativa sugli appalti pubblici[(2)].
- **Premio**
  Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Sinistro**
  Evento dannoso per il quale Vittoria presta l'assicurazione in base alla **polizza**.
- **Stazione Appaltante o Committente**
  Amministrazioni, enti e soggetti aggiudicatori degli appalti[(3)].

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"

*In questo documento trovi le norme specifiche che regolamentano la **polizza**. Valgono inoltre le norme di legge. Nell'Appendice Normativa trovi i testi completi delle norme di legge che questo documento richiama in maniera esplicita.*

1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la società?

*In questa parte del documento trovi gli obblighi che la **polizza** prevede per il **Contraente**, l'**Assicurato** e per **Vittoria**.*

1.1 - DICHIARAZIONI INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Cosa è il "rischio"?

In ambito assicurativo il rischio è la probabilità che un evento futuro e incerto accade e provoca un danno.
Ad esempio, è un rischio per l'Assicurato subire un danno alle opere a causa di un grave difetto costruttivo.

Prima della conclusione della **polizza**, **Vittoria** ti chiede alcune informazioni essenziali per una corretta valutazione del **rischio** da assicurare e per la determinazione del **premio**. **Vittoria** inserisce le tue dichiarazioni nella **polizza**.

Devi quindi dare a **Vittoria** informazioni precise e complete e comunicare eventuali variazioni che avvengono dopo la stipula. Se non lo fai:
- la copertura assicurativa potrebbe cessare;
- potresti perdere l'**indennizzo**, in tutto o in parte.

Il Codice Civile [(4)]regolamenta la materia.

I rappresentanti di **Vittoria** hanno diritto di accedere all'**opera** assicurata, previo accordo con il **Contraente**, la **Stazione Appaltante** o l'utente. I rappresentanti possono esaminare i beni assicurati e consultare dati, documenti e progetti relativi all'**opera** oggetto della copertura.

1.2 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per comunicare con **Vittoria** devi inviare lettera raccomandata o PEC:
- all'Agenzia che gestisce la **polizza**;
- oppure ai seguenti recapiti:
  - Vittoria Assicurazioni S.p.a., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
  - vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

2 - Come mi assicuro?

*In questa parte trovi nel dettaglio le condizioni operative con le quali **Vittoria** presta le **garanzie** previste dalla **polizza**.*

2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE

Il **premio** indicato in **polizza** è unico e non divisibile per le due sezioni "Indennitaria decennale" e "Responsabilità Civile decennale". Il **premio** copre tutto il periodo dell'assicurazione.

Il **premio** indicato in **polizza** è quello iniziale.

Devi pagare il **premio** quando sottoscrivi la **polizza** e in occasione di eventuali successivi aggiornamenti. **Vittoria** può frazionare il pagamento del **premio**.

La copertura assicurativa nei confronti della **Stazione Appaltante** è efficace anche se non paghi o ritardi di pagare il **premio** dovuto. In questi casi, **Vittoria** avvisa la **Stazione Appaltante** con lettera raccomandata a.r. o PEC. La **Stazione Appaltante** può pagare il premio al tuo posto. Se non lo fa, la copertura assicurativa cessa per riprendere a condizioni da concordare tra le **Parti**.

Il **premio** iniziale pagato e quelli pagati per eventuali aggiornamenti restano acquisiti da **Vittoria**, anche se l'assicurazione cessa prima della data indicata in **polizza**.

2.2 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del **Contraente**.

2.3 - DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA

Sezione "Indennitaria decennale"
L'assicurazione decorre:
- dalla data indicata in **polizza**, se questa data è successiva al giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- altrimenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- in ogni caso, non oltre 12 (dodici) mesi dalla data certificata di fine dei lavori.

L'assicurazione termina alla scadenza del decimo anno successivo all'inizio dell'assicurazione, come indicato in **polizza**.

Sezione "Responsabilità Civile decennale"
L'assicurazione decorre:
- dalla data indicata in **polizza**, se questa data è successiva a quella di decorrenza dell'assicurazione della sezione "*Indennitaria decennale*";
- altrimenti, dalla data di decorrenza della sezione "*Indennitaria decennale*".

Per quanto riguarda il periodo di copertura, la durata, cessazione, interruzione o sospensione, l'assicurazione della sezione "*Responsabilità Civile decennale*" segue le modalità indicate per la sezione "*Indennitaria decennale*".

2.4 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia tra le **Parti**, la parte attrice sceglie il foro competente tra quello del luogo:
- di residenza o sede del convenuto;
- o dove ha sede l'Agenzia che gestisce o stipula la **polizza**.

In caso di controversia tra **Vittoria** e la **Stazione Appaltante**, il foro competente è quello previsto dal Codice di procedura civile[5].

2.5 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

In caso di controversie relative alla **polizza**, se le **Parti** non trovano una soluzione amichevole devono tentare una mediazione[6] prima di iniziare un'azione giudiziale (ed avviare un processo).
La **Parte** che richiede la mediazione:

- sceglie l'organismo di mediazione presso cui svolgere il tentativo di mediazione, anche in forma telematica (via web);
- indica nella richiesta i dati che identificano l'oggetto della controversia (ad es. numero e data del **sinistro**, numero della **polizza**);
- comunica all'organismo di mediazione l'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica a **Vittoria** della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it;
- chiede all'organismo di mediazione un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Il **Contraente** può consultare le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura all'indirizzo Internet dell'organismo di mediazione scelto.

L'organismo di mediazione è l'ente (pubblico o privato) iscritto nel registro del Ministero della Giustizia, presso il quale svolgere il procedimento di mediazione.

2.6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Tutto quello che la **polizza** non regolamenta in modo specifico, lo regolamentano le norme della legge italiana.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) ai sensi del D.M. Sviluppo economico n. 193/2022 – All. A – Schemi Tipo – Definizioni
dd) «Opere»: le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica.

(2) ai sensi del D.M. Sviluppo economico n. 193/2022 – All. A – Schemi Tipo – Definizioni
oo) «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria o Assicurazione, che riporta, in relazione alla prima, gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante e, in relazione alla seconda, gli elementi informativi e riepilogativi dell' Assicurazione stessa.

(3) I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o) del D.lgs n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici.
Articolo 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
(omissis)
e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici ne imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di dirittispeciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:
2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;
2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;
2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;
f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte IV, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonchè i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alla citata parte IV;
g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice; (omissis)
o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g).

(4) Codice civile - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave.
Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per

quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Codice civile - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave.
Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Codice civile - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.
Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

(5) Codice di procedura civile – Art. 25 - Foro della pubblica amministrazione
Articolo 25 - Foro della pubblica amministrazione
Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.

(6) D.Lgs. n. 28/2010 - Art.5 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
Articolo 5 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.
5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del Codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del Codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo

comma, del Codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Società per Azioni | Sede Via Ignazio Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale Sociale Euro 68.297.833 interamente versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I N.1.00014 | Società facente parte delGruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Vittoria Assicurazioni

Chi protegge se stesso, protegge gli altri.